

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 897/AV5 DEL 18/07/2013

Oggetto: Liquidazione e pagamento del saldo in favore dell'Avv. Lucio Olivieri per prestazioni professionali dinanzi alla Corte di Appello di Ancona nell'appello n. 3124/2011 – R.G.N.R. n. 4353/05 – sentenza n. 1028/2013 del 14/03=12/06/2013.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Attività Economiche e Finanziarie e del Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione in riferimento al budget assegnato;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare in favore dell'Avv. Lucio Olivieri, per le prestazioni professionali svolte nel processo penale R.G.N.R. n. 4353/2005 conclusosi in grado di Appello con l'assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste" del dipendente dott. D. G., sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1028/2013 del 14/03/2013, depositata il 12/06/2013, la somma complessiva, di € 4.290,61, corrispondere la somma di € 3.113,81 e versare l'importo di € 588.40 a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF.
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 4.290,61 è contabilizzato sul conto n. 02.02.03.01.01 denominato "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" che presenta idonea disponibilità economica in quanto l'importo predetto risulta regolarmente accantonato nell'esercizio 2012.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai fini della tempestività del pagamento a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 e s.m.i., onde evitare la decorrenza di accessori sulla sorte dovuta per le prestazioni professionali di che trattasi.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/'91 e dell'art. 28 della L. R. 26/'96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE
Avv. Patrizia Viozzi

La presente determina consta di n. 06 pagine senza allegati all'originale cartaceo.

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Servizio Legale)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- CC.CC.NN.LL. Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000 (art. 25) e del 03/11/2005 (art. 55).

Premesso che:

- con determina n. 86 del 07/03/2008 del Direttore dell'ASUR Zona Territoriale n. 12, il dipendente dott. D.G. veniva ammesso al patrocinio legale con oneri a carico dell'Ente ai sensi dell'art. 25 CCNL del 08/06/2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria, successivamente confermato dall'art. 55 del CCNL del 03/11/2005; il dott. D. G. nominava proprio difensore di fiducia l'avv. Lucio Olivieri;
- con sentenza n. 105/2011 del 31/03/2011, depositata il 09/06/2011, il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto condannava il dipendente dott. D. G. ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio; la pena era sospesa;
- con successiva determina del Dirigente il Servizio Legale n. 688 del 27/06/2011, tenuto conto della non definitività della sentenza di primo grado, venivano liquidate le prestazioni professionali relative al primo grado di giudizio in favore del difensore di fiducia avv. Lucio Olivieri;
- con atto d'impugnazione avverso la citata sentenza n. 105/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto del 31/03/2011, depositata il 09/06/2011, la difesa del dipendente dott. D. G. sollevava diverse censure avverso la predetta sentenza che, in prime cure, aveva condannato l'imputato;
- con successiva memoria del 04/02/2013 la difesa del dott. D. G. nel ribadire e precisare le difese già esplicitate nell'atto di impugnazione, evidenziava, tra l'altro, l'intervenuta entrata in vigore della legge n. 189 del 08/11/2012 il cui art. 3 avrebbe, già di per sé solo, mandato assolto il proprio assistito;
- all'udienza del 14/03/2013 il Procuratore Generale concludeva chiedendo l'assoluzione del dott. D. G.;
- La Corte di Appello con sentenza n. 1028/2013 del 14/03/2013, depositata il 12/06/2013, all'esito della Camera di Consiglio, ed in totale riforma della sentenza di primo grado, mandava assolto l'imputato dott. D. G. dal reato ascrittogli "perché il fatto non sussiste" e nel contempo revocava le statuizioni civili; la stessa Corte dava atto nella medesima sentenza della "complessità della questione" per giustificare l'indicazione del termine massimo per il deposito della sentenza stessa;
- con nota del 19/03/2013, l'avv. Lucio Olivieri inviava la notula pro forma relativa alle proprie spettanze;
- con successiva nota prot. 22837|09/05/2013|ASURAV5|SBLEGAL|P questo Servizio Legale comunicava all'avv. Olivieri l'impossibilità di procedere nei termini richiesti alla liquidazione in quanto: a) la parcella appariva superiore al minimo della tariffa così come da impegno assunto

dal Difensore medesimo sin dal primo grado di giudizio; b) la notula era redatta secondo la precedente Tariffa Professionale Forense, ora sostituita dal sistema “a parametri” di cui al D. M. 20/07/2012 che, secondo la Cass. SS.UU. n. 17405/2012, ha soppiantato integralmente il vecchio sistema a far data dal 23/08/2012; c) difettava di copia degli scritti difensivi e di copia della citata sentenza n. 1028/2013 completa di motivazione, della cui acquisizione si rimaneva in attesa;

- con nota del 22/05/2013, l'avv. Olivieri faceva rilevare che l'impegno a contenere i propri compensi al minimo era stato assunto con riferimento alla vecchia Tariffa allora vigente, mentre con gli attuali Parametri, successivamente intervenuti, non avrebbe potuto assumere un impegno del genere tenuto conto della sensibile diminuzione dei compensi e del fatto che si è trattato di un incarico impegnativo e di responsabilità; con la stessa missiva l'avv. Olivieri inviava copia dell'atto di appello e della successiva memoria del 04/02/2013; con mail del 20/06/2013 il Difensore trasmetteva la copia integrale della citata sentenza n. 1028/'13;
- con successiva nota prot. 30410|25/06/2013|ASURAV5|SBLEGAL|P questo Servizio Legale, preso atto del dispositivo e della motivazione della sentenza più sopra illustrata (assoluzione con formula piena, rilevanza delle memorie difensive, complessità della questione) comunicava all'avv. Olivieri che avrebbe potuto procedere alla liquidazione dei compensi tra i minimi ed i medi riformulando la pre-nota secondo le fasi previste dai nuovi Parametri: Studio: € 900,00 + Introduttiva € 480,00 + Istruttoria € 781,00 + Decisoria € 781,00 = € 2.942,00;
- l'avv. Lucio Olivieri assentiva con e-mail del 25/06/2013;
- la citata sentenza della Corte di Appello n. 1028/2013 del 14/03/2013, depositata il 12/06/2013, non risulta essere stata impugnata.

Precisato che l'art. 25 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria statuisce espressamente che:

“1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti di fatto e di diritto affinché l'ASUR Area vasta 5 assuma a proprio carico gli oneri per la difesa del dott. D.G. nel giudizio penale di appello R.G.N.R. 4353/2005

conclusosi con sentenza di appello favorevole, salvo il recupero degli stessi oneri, in caso di eventuale impugnazione con esito negativo per il dipendente.

Ritenuto pertanto doveroso liquidare all'avv. Lucio Olivieri la somma complessiva di € 2.942,00 + cap 4% € 117,68 + iva 21% € 642,53 (su € 3.059,68) – r.a. 20% 588,40 (su € 2.942,00) e corrispondere al Medesimo la somma di € 3.113,81 e versare l'importo di € 588,40 a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF.

Vista la deliberazione n. 177 del 15/02/2001 del Direttore Generale dell'ASL n. 12.

Viste le determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/05 e n. 254 del 27/04/2006.

PROPONE

1. di liquidare in favore dell'Avv. Lucio Olivieri, per le prestazioni professionali svolte nel processo penale R.G.N.R. n. 4353/2005 conclusosi in grado di Appello con l'assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste" del dipendente D. G., sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1028/2013 del 14/03/2013, depositata il 12/06/2013, la somma complessiva, di € 4.290,61, corrispondere la somma di € 3.113,81 e versare l'importo di € 588,40 a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF.
2. di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, pari complessivamente ad € 4.290,61 è contabilizzato sul conto n. 02.02.03.01.01 denominato "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" che presenta idonea disponibilità economica in quanto l'importo predetto risulta regolarmente accantonato nell'esercizio 2012.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai fini della tempestività del pagamento a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 e s.m.i., onde evitare la decorrenza di accessori sulla sorte dovuta per le prestazioni professionali di che trattasi.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Filippo M. Bruti Liberati)

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AVVOCATO
DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE
(Avv. Patrizia Viozzi)

Per il parere infrascritto

U.O. Attività Economiche e finanziarie Area Vasta n. 5

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che la spesa derivante dall'adozione del Presente atto ha l'effettiva disponibilità economica sul conto n. 02.02.03.01.01 denominato "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" in quanto regolarmente accantonata nell'esercizio 2012

**PER IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIO F.F.**

*Il funzionario delegato
(Bruna Pelliccioni)*

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.

ALBO PRETORIO